

dell'ingegner Vaciago, aggiornata ad oggi rispetto alla data di assunzione del 1º luglio 1989, e quella degli altri dirigenti ferroviari, nonché quali siano i criteri ai quali il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato spa, e per esso l'amministratore delegato, si è ispirato nel determinarle ed articolare, dopo aver sentito il sindacato;

quale sia l'ammontare delle retribuzioni dei consiglieri di amministrazione e del consigliere amministratore delegato stabilite dall'unico e solo azionista che è lo Stato, nonché quali siano i criteri ai quali il Ministro del tesoro si è attenuto per determinare le retribuzioni degli amministratori della più grande azienda di proprietà dello Stato;

se si ritenga necessario ripristinare — nell'ambito della riduzione delle spese per il risanamento del debito pubblico — il controllo della Corte dei conti sulle ferrovie dello Stato e sulle società partecipate;

se sia stata richiesta al Ministro dei trasporti e della navigazione, da parte delle ferrovie dello Stato spa, l'autorizzazione prevista al comma 3 dell'atto di concessione, per la nomina a presidente dell'Atac e per quella di presidente del Cotral dell'ingegner Vaciago, direttore generale della holding ferrovie dello Stato. (4-07748)

TARADASH. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

è in corso di svolgimento il procedimento penale n. 2925/93 presso la pretura circondariale di Potenza;

in data 14 agosto 1993 la polizia giudiziaria (carabinieri) procedeva di propria iniziativa al sequestro della sede della società cooperativa Macchina congress service srl sita in vico Siani 4, a Potenza;

in data 16 agosto 1993 il pubblico ministero, dottoressa Rosanna De Nictolis, richiedeva al giudice per le indagini pre-

liminari la convalida parziale del sequestro, disposto dalla polizia giudiziaria carabinieri ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale, ritenendo legittimamente eseguito il sequestro della documentazione;

il giudice per le indagini preliminari, dottor Antonio Maria Luna, con provvedimento dell'8 agosto 1993, non convalidava il sequestro disposto dalla polizia giudiziaria carabinieri di cui al verbale del 14 agosto 1993 e, contestualmente, rigettava l'istanza di sequestro formulata dal pubblico ministero, avendo entrambi omesso di osservare gli articoli 82 e 104 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e l'articolo 10 del regolamento 30 settembre 1989, n. 334;

la polizia giudiziaria (carabinieri), nella persona del vicebrigadiere Convertini, operava dissequestro della sede della società in parola in data 17 agosto 1993, un giorno prima del deposito in cancelleria del provvedimento del giudice per le indagini preliminari —:

se non ritenga che da fatti sopra descritti emergano gravi violazioni di legge; quali provvedimenti di propria competenza intenda conseguentemente adottare;

atteso che in data 23 ottobre 1993 è stato predisposto un elenco su direttiva del pubblico ministero del materiale documentale presso la sede in vico Siani n. 4, se esista un rapporto o un elenco riservato di tale materiale realizzato dai carabinieri fuori dal sequestro preventivo. (4-07749)

---

#### Apposizione di una firma ad una interrogazione.

L'interrogazione a risposta orale Perruza ed altri n. 3-00400, pubblicata nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta del 30 ottobre 1996, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Boato.